



**COMUNE DI OME  
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E  
CONSEGNA PASTI A DOMICILIO**

**PERIODO 01.05.2019 / 31.01.2021**

**CIG Z9E2784617**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**SCRITTURA PRIVATA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OME (BS) E LA COOPERATIVA SOCIALE " \_\_\_\_\_ AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.**

Al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art - 4 della L. 381/91, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 7 paragrafo b) della L.R. 1 giugno 1993 n. 16 per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi", e della delibera della Giunta Regionale n. 43727 del 17 novembre 1993 il Comune di Ome e la Cooperativa \_\_\_\_\_ stipulano la presente convenzione.

Tra il Comune di Ome con sede in Piazza Aldo Moro n. 1, CF e P. IVA 00841600174, rappresentato da \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ome, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, abilitat\_\_ alla sottoscrizione del presente atto, e;

La Cooperativa \_\_\_\_\_ con sede in..... C.F..... P.Iva..... iscritta nella sezione "B" - dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali \_\_\_\_\_ ordine n° \_\_\_\_\_.rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in quanto legale rappresentante;

**ATTESO** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ha rilasciato il codice identificativo gara CIG .....

**VISTI** gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 della legge 381/91, l'art. 20 della L. 52/96 e l'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 1/2008;

**PREMESSO:**

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 07.01.2019 si è stabilito di promuovere il ricorso alle Cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate per l'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione;
- che, in conformità all'art. 5, comma 1, della legge 381/91, l'Ente, con determinazione del Responsabile dell'Area in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. n. \_\_\_\_\_ ha avviato la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di pulizia degli stabili comunali e del servizio di consegna pasti caldi al domicilio di persone anziane e bisognose;
- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi:
  - attuare un programma di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante l'espletamento di servizi indispensabili per il Comune;
  - consentire un'esistenza autonoma e decorosa nell'ambito della Comunità a quei cittadini che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, garantendo loro un inserimento lavorativo idoneo alle proprie caratteristiche e conforme al progetto concordato;
  - favorire una cultura solidale sul territorio inteso come intreccio di contatti ed accordi tra le varie singolarità;
  - la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dall'economia di spesa e dal recupero sociale di persone svantaggiate consentito dalla Legge 381/1991;
  - che la Cooperativa è stata individuata a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 alla quale sono state invitate le Cooperative che hanno manifestato interesse a partecipare a seguito di indagine avviso di manifestazione di interesse e nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto Legislativo n° 358 del 24 Luglio 1992 e della D.G.R. n° 13727

del 17 novembre 1993 e delle modalità di cui all'art. 5 della legge 381/91, in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria \_\_\_\_ in data \_\_\_\_ a seguito di procedura negoziata, è stata incaricata la Cooperativa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per l'espletamento dei servizi di pulizia degli stabili comunali e di consegna pasti al domicilio di persone anziane e bisognose per il periodo dal 01.05.2019 al 31.01.2021, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, oltre all'I.V.A. di legge

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

È affidato alla Cooperativa lo svolgimento dei servizi di pulizia degli stabili comunali e di consegna pasti al domicilio di persone anziane e bisognose per il periodo dal 01.05.2019 al 31.01.2021, secondo le modalità dettagliate nel capitolato d'appalto allegato;

### **ART. 2 - REQUISITI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali, e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura non inferiore al 30% del numero totale dei lavoratori.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

### **ART. 3 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE**

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Responsabile dell'Area Finanziaria, a cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI**

Il Responsabile dei rapporti intercorrenti tra la Cooperativa sociale e l'Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione è il Sig. .... e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Sig.....

### **ART. 5 - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

L'Ente si impegna a riconoscere per la prestazione del servizio oggetto della convenzione il corrispettivo quantificabile, sulla base delle ore presumibili di intervento e del prezzo esposto in precedenza, in complessivi € \_\_\_\_\_, oltre all'I.V.A. di legge, da corrispondere in funzione dell'effettuazione di ogni intervento, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa verifica, a cura dell'amministrazione comunale, della corretta esecuzione del servizio e secondo le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. in materia di normativa antimafia. Gli inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria determinano la risoluzione del contratto.

### **ART. 6 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio, preventivamente valutato con il Servizio Sociale del Comune di Ome, come previsto dall'art. 4 della L. 381/91;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori o soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività; i nominativi degli operatori e dei soci volontari che presteranno la loro attività presso la sede del

Comune di Ome dovranno essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.)

c) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

e) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

h) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, per la durata della convenzione, l'assunzione di n. 1 persona svantaggiata, preventivamente valutata e concordata con il servizio sociale appartenente alle tipologie indicate all'art. 4 della L. 381/1991;

i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;

k) a trasmettere annualmente all'Ente una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, la data di inserimento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - part-time- ecc.) il numero dei giorni utili ai fini di una eventuale variazione del corrispettivo e una valutazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;

l) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l. n.187/10.

#### **ART. 7 - SOCI VOLONTARI**

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

#### **ART. 8 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

Il progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate verrà predisposto da un referente responsabile individuato nell'ambito del Servizio Sociale del Comune

di Ome e da un esperto designato dalla Cooperativa. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.

#### **ART. 9 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare il corretto inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune, per la fornitura dei servizi convenzionati, si impegna a corrispondere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura elettronica, quanto spettante alla Cooperativa sulla base delle forniture dei servizi richiesti ed effettuati. In particolare il Comune si impegna a corrispondere un corrispettivo di € \_\_\_\_\_ + iva di legge.

#### **ART. 11 - VARIAZIONI**

L'importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune ferme restando le condizioni contrattuali della convenzione, senza che la Cooperativa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Variazioni di entità superiore dovranno essere concordate tra le parti.

#### **ART. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli. I dati sono trattati per finalità istituzionali.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento è ....., Responsabile del trattamento è il Direttore (Responsabile) del Servizio ..... ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

#### **ART. 13- GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, la Cooperativa ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo di euro \_\_\_\_\_, mediante polizza fideiussoria emessa da \_\_\_\_\_ con validità per la durata della convenzione, e che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

#### **ART. 14 - PENALITÀ**

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, verrà applicata, previa contestazione scritta

mediante PEC e/o raccomandata:

- una penale variabile da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di € 250,00 secondo la gravità dell'infrazione valutata dall'Ente, per ogni mancata prestazione giornaliera.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo raccomandata con A.R., o comunicazione a mezzo PEC, alla quale la Cooperativa appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento.

## **ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE**

La Cooperativa Appaltatrice individuerà tra il proprio personale i referenti incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale nonché degli addetti al servizio e darà comunicazione dei nominativi prima dell'inizio del servizio.

La Cooperativa appaltatrice è obbligata a mettere a disposizione del Comune, per l'intera durata del contratto, un recapito mail per la ricezione delle comunicazioni. La Cooperativa Appaltatrice è tenuta espressamente all'osservazione di tutte le norme per la sicurezza dei lavoratori sia per quanto riguarda i materiali e le attrezzature che intende utilizzare sia per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio. La Cooperativa Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. L'Amministrazione Comunale è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto arrecato da terzi in genere alla Cooperativa Appaltatrice, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta del Comune appaltante.

La Cooperativa Appaltatrice è tenuta:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a provvedere, durante particolari tipologie di lavoro, qualora necessario, alla dotazione di eventuali cartelli segnalatori di avviso a scopo di sicurezza;
- a provvedere alla riparazione/sostituzione di beni danneggiati in conseguenza dell'esecuzione dei servizi, con spesa a proprio carico;
- a provvedere alla tempestiva sostituzione del personale eventualmente in ferie, in malattia, ecc....;
- all'utilizzo di prodotti e metodologie di lavoro che garantiscano la salute del personale impiegato e la tutela ambientale;
- a rispettare le specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

## **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora si sia verificato un incidente od una grave anomalia;

- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- e) in caso di impiego da parte della cooperativa di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- g) interruzione non motivata del servizio;
- h) per subappalto non autorizzato;
- i) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito allo stesso del costo maggiore sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

#### **ART. 17 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è esclusa la competenza arbitrale. E' competente il Foro di Brescia.

#### **ART. 18 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della Cooperativa.

#### **ART. 19 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

#### **ART. 20 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE**

Sono parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati:

- capitolato d'appalto
- elenco operatori
- elenco volontari
- polizza fideiussoria

Letto confermato e sottoscritto  
Per la Cooperativa Sociale

Per l'Ente

